CAMERA DEI DEPUTATI N. 2503-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **LOMBARDI RUGGERO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1956 *(Stampato n. 1676)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

—

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

Presentata alla Presidenza il 28 novembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con sentenza 14-23 giugno 1956, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 1°) comma dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), nella parte relativa al rimpatrio per traduzione di persone sospette e dei commi 2°) e 3°) dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione.

Con altra sentenza 19 giugno e 3 luglio 1956, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del testo unico sopracitato e delle relative modifiche di cui al decreto luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Cosicché per il dettato della Corte costituzionale sono cadute nel nulla le disposizioni della legge di pubblica sicurezza relative alla

traduzione forzata, in seguito all'ordine di rimpatrio da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di persone che siano ritenute nocive alla sicurezza sociale, nonché le disposizioni relative alla ammonizione così come configurate dagli articoli 164 e seguenti del testo unico.

Il disegno di legge, che è sottoposto al vostro esame, tende a coprire la carenza legislativa che. in seguito alla decisione della Corte costituzionale, si è verificata in quelle misure di prevenzione.

È utile richiamare i precedenti.

La necessità di adeguare la legge di pubblica sicurezza, creazione del fascismo, alle norme costituzionali, era già stata sottoposta al potere legislativo cosicché, avanti al Senato, sin dal 10 dicembre 1953, era stato presentato disegno di legge n. 254, da parte del Ministro dell'interno. modificativo della legge di pubblica sicurezza.

In data 8 settembre 1953 il senatore Picchiotti aveva presentato proposta di legge sullo stesso tema e in data 12 marzo 1954 altra proposta di legge era stata presentata dai senatori Terracini, Molè ed altri.

La prima Commissione permanente del Senato prese in contemporaneo esame il disegno di legge governativo e le due proposte di legge di iniziativa parlamentare e in data 6 giugno 1956 comunicò alla Presidenza del Senato il nuovo testo, approvato dalla Commissione a maggioranza, per abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tale disegno di legge comprendeva modifiche anche per quanto, nel vecchio testo unico, si riferiva alle misure di prevenzione.

Dopo pochi giorni è stata pubblicata la prima sentenza della Corte costituzionale relativa alla illegittimità della traduzione forzata e, nel successivo mese di luglio, l'altra sentenza relativa alle illegittimità della ammonizione come configurata dal vigente testo unico.

La Presidenza del Senato rinviò alla Commissione il disegno di legge, che era stato comunicato alla Presidenza il 6 giugno, per le eventuali modifiche da effettuarsi in relazione alle sentenze della Corte costituzionale.

Il ministro dell'interno, in data 27 settembre 1956, presentò al Senato altro disegno di legge modificativo della legge di pubblica sicurezza limitatamente alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Si trattava quindi di uno stralcio dal precedente disegno di legge, che investiva e modificava vari istituti compresi nella legge di pubblica sicurezza, e tale stralcio era giustificato dalla necessità di evitare una carenza legislativa in materia delicata quale quella delle misure preventive tendenti ad assicurare l'esercizio delle libertà per la generalità dei cittadini.

Urgente era inoltre poter provvedere, con legge adeguata alle norme costituzionali, a regolarizzare la situazione di colpiti da obbligo di rientro in residenza con traduzione obbligatoria o da ammonizione inflitta in base a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Poiché, pur non essendovi un giudicato della Corte costituzionale, la misura del confino di polizia, di cui agli articoli 180 e seguenti del testo unico, è, nel modo come da quella legge organata, evidentemente incostituzionale e poiché tali misure rientrano, anch'esse, trà le misure di prevenzione, il disegno di legge di cui sopra ha disciplinato anche la possibilità di imporre a persone pericolose per l'ordine, per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune e ciò con modalità aderenti alla Costituzione.

L'approvazione di questa legge darà quindi modo di regolarizzare, secondo la Costituzione, la situazione degli attuali confinati di polizia.

Il disegno di legge è stato trasmesso dalla I Commissione alla Presidenza del Senato in data 13 ottobre 1956 ed è stato, dal Senato approvato, a maggioranza, il 27 ottobre.

Il 21 novembre è stato approvato, sempre a maggioranza, dalla I Commissione della Camera e trasmesso alla nostra Assemblea per la approvazione.

Urgenza e opportunità della legge.

Sulla opportunità di sganciare dal disegno di legge, di portata più ampia, il titolo relativo alle persone pericolose per la società, sono state fatte obiezioni al Senato e avanti alla Commissione della Camera.

Le obiezioni non sono state ritenute valide sia perché il disegno di legge in esame forma un tutto organico che non ha incidenza sulle numerose altre attribuzioni e regolamentazioni dei poteri della pubblica sicurezza quali esercizi pubblici, spettacoli, industrie pericolose, prevenzione infortuni, raccolta di armi. autorizzazione di polizia. ecc.: sia

perché l'esame del disegno di legge già presentato al Senato il 6 giugno, e da quella Presidenza rinviato alla Commissione, avrebbe per i numerosi istituti che vi sono regolamentati, e per la inevitabile approfondita discussione politica che su ognuno di tali istituti si sarebbe svolta, richiesto lunga discussione avanti al Senato e avanti a questa Camera; sia perché è urgente regolarizzare, secondo Costituzione, la posizione degli attuali tradotti in residenza, ammoniti, confinati con nuova legge che sia anche lo strumento legislativo necessario e urgente per permettere alla pubblica sicurezza di svolgere il suo compito di creazione di quella condizione nella quale (articolo 16) « tutti i cittadini possono svolgere la propria lecita attività senza essere minacciati da offese alla propria personalità fisica e morale ».

Una carenza legislativa nelle misure di prevenzione di cui possa usare la pubblica sicurezza, per evitare che si formino condizioni favorevoli alla esecuzione di reati da parte di persone che svolgono attività illegittime, non è possibile in uno Stato moderno. Trattasi di un compito sempre più necessario e delicato da esercitarsi nei confronti di quelle persone, purtroppo sempre in aumento, che vivono ai margini della società con attività contrarie alle esigenze di sanità e di sicurezza; che operano al limite del reato o che sanno sfuggire all'accertamento del reato compiuto; tra cui abbondano gli assolti per insufficienza di prova, gli amnistiati, i beneficiati di condoni, i condannati con la condizionale, gli assolti per infermità o seminfermità di mente che finisce troppo spesso con la fine della vicenda processuale.

Tutta una categoria di persone, che agisce e si muove con le attività più diverse, che aumenta con l'ingrossarsi degli agglomerati sociali, che vive senza poter spiegare come nell'ambiente dei ricettatori, smerciatori di stupefacenti, della prostituzione e del contrabbando e che, nello sviluppo e nella segretezza dei mezzi di comunicazione trovano mezzo per il maggiore sviluppo della loro illecita attività e sono la fonte del constatato e continuo aumento dei reati.

Il poter incidere in quell'ambiente, con idoneo strumento legislativo, è inderogabile necessità se si vuol cercare di ottemperare all'obbligo costituzionale dell'articolo 16 della Costituzione che con le parole « di sanità o di sicurezza » intende, secondo la interpretazione della Corte costituzionale « ordine, sicurezza pubblica, pubblica moralità ».

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le due citate sentenze della Corte costituzionale non si sono limitate a dichiarare la illegittimità della traduzione forzata alla residenza e della ammonizione inflitta da un organo amministrativo e non da una autorità giudiziaria.

Nella parte motiva, con interpretazione che deve ritenersi autentica, sono stati indicati i limiti costituzionali entro cui quelle misure preventive possono essere ammesse.

La Corte costituzionale, con la sentenza 14-23 giuglio 1956, interpretando l'articolo 16 della Costituzione, ha negato che la frase « limitazioni che la legge pone in via generale » possa riferirsi a situazioni di carattere generale, quali epidemie, pubbliche calamità e simili ed ha interpretato la frase « motivi di sanità e di sicurezza » nel senso che ad essa « possono ricondursi anche i motivi di ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità indicati nell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza ».

Conseguentemente la Corte ammette che là dove vi sia fondato motivo di ritenere che l'attività di un cittadino attenti all'ordine, alla sicurezza pubblica e alla pubblica moralità, possa la legge autorizzare misure di pubblica sicurezza limitative della libertà di circolazione e soggiorno per impedire o limitare tale illecita attività.

In concreto la Corte costituzionale ammette che l'ordine di rientro al domicilio di residenza non sia in contrasto con la libertà garantita dall'articolo 13 e che possa essere dato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Ma per conciliare l'esigenza di non lasciar liberi di circolare indisturbati soggetti socialmente pericolosi e la esigenza di impedire un generico incontrollato potere della polizia, la Corte ritiene indispensabile la motivazione del provvedimento di rimpatrio con contestazione di fatti e manifestazioni esteriori che costituiscano, nel loro insieme, un pericolo per la sicurezza e la sanità pubblica.

Ha ritenuto invece la Corte che la traduzione forzata in seguito ad ordine di rimpatrio alla residenza, costituisca una violazione dell'articolo 13 e che possa quindi effettuarsi solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Si è obiettato che mentre la parte dispositiva di quella sentenza (dichiarazione di incostituzionalità del rimpatrio per traduzione) è vincolativa, altrettanto non lo è la

parte motiva allorché interpreta che un provvedimento di pubblica sicurezza limitativo della libertà di circolazione e motivato da fatti suscettibili di creare uno stato di pericolosità per la collettività, possa essere preso senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Tutto ciò è giuridicamente esatto e nulla vieterebbe, se il Parlamento lo ritenesse opportuno, di legiferare che anche l'ordine motivato di rimpatrio possa essere emesso solo dall'autorità giudiziaria.

Ma tale opportunità non è stata riconosciuta dal Senato e dalla maggioranza della Commissione di questa Camera in quanto si è ritenuto non conveniente limitare, anche su questo punto, le possibilità della pubblica sicurezza.

Ciò anche considerando che l'obbligo di motivazione del provvedimento offre ai prevenuti possibilità di difesa e che la libertà di stampa, felicemente esistente in Italia, costituisce una potente remora alle possibilità di abusi e agli umani errori.

Con la sentenza 19 giugno e 3 luglio 1956, la Corte costituzionale egregiamente interpreta l'articolo 13 che « non si presenta affatto come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensì come diritto acché l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato è titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme... Il grave problema è di assicurare il contemperamento fra le due fondamentali esigenze, di non frapporre ostacoli all'esercizio di *attività di prevenzione dei reati* e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana ».

Cosicché la Corte costituzionale stabilisce che le misure di prevenzione non sono in contrasto con le libertà garantite dall'articolo 13 della Costituzione ma che tali misure debbono essere prese solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Precedenti legislativi.

È utile accennare alle precedenti legislazioni perché il Parlamento possa avere un quadro comparativo.

Il testo unico 23 dicembre 1888, pubblicato il 30 giugno 1889, ammetteva, articolo 85, che la pubblica sicurezza potesse ordinare il rimpatrio alla residenza di cittadini che destassero « ragionevoli sospetti con la loro condotta, « e ciò anche con foglio di via obbligatorio e per traduzione forzata. Non era prevista difesa del prevenuto o motivazione della decisione.

Anche l'istituto dell'ammonizione esisteva da allora (articolo 94 e seguenti). Riguardava « gli oziosi e i vagabondi abituali validi al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza ». Per l'ammonizione occorreva ordinanza del presidente del tribunale (non era quindi lasciata alla pubblica sicurezza) « verificate sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denuncia ».

Il presidente del tribunale non poteva emettere ordinanza se non inteso il prevenuto che poteva addurre a difesa testimonianze e documenti. Contro l'ordinanza di ammonizione era ammesso reclamo solo per motivi di incompetenza.

Il domicilio coatto era ammesso dalla legge del 1889 solo a carico di condannati per determinati reati.

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, autorizzava la pubblica sicurezza a emanare ordine di rimpatrio per « fondati sospetti », a carico di persone pericolose per l'ordine, la sicurezza pubblica, la pubblica moralità.

Erano ammessi il foglio di via obbligatorio e la traduzione forzata.

Anche l'ammonizione e il domicilio coatto erano sottratti all'autorità giudiziaria e potevano essere inflitti, su rapporto del questore, motivato e documentato, a oziosi e vagabondi e anche a « persone designate dalla voce pubblica come pericolose socialmente ».

L'ultimo comma dell'articolo 164 autorizzava il questore (non obbligava) a far precedere la denuncia per ammonizione o confino da una diffida.

Le Commissioni per l'ammonizione e il confino riservavano amplissima attività ai politici.

Aspetti del disegno di legge.

Il disegno di legge, con l'articolo 1 disciplina « la diffida » con cui il questore « ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti ».

Con l'articolo 2 si autorizza il questore a rimandare con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, al luogo di residenza, persone pericolose per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità e che appartengono alle categorie indicate nell'articolo 1 come passibili di diffida. Non

è consentita la traduzione forzata ma il contravventore è passibile di pena da parte della autorità giudiziaria.

Con gli articoli 3 e 4 si autorizza la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, il soggiorno obbligato in un determinato comune. Tali misure possono essere prese quando sia rimasta infruttuosa la diffida ed a mezzo del tribunale, in Camera di consiglio, su denuncia del questore. I prevenuti possono difendersi presentando memorie e facendosi assistere da avvocato.

Il provvedimento del tribunale è impugnabile avanti alla Corte d'appello anche per il merito e avanti alla Cassazione per violazione di legge.

Il disegno di legge prescrive le disposizioni che l'autorità giudiziaria può dare a vigilati e a persone cui sia stata limitata la libertà di circolazione, stabilisce le sanzioni penali per i contravventori, dispone per gli assegnati al confino anteriormente alla approvazione di questo disegno di legge ecc.

L'istituto della diffida è stato, dalla opposizione, aspramente criticato nella discussione al Senato.

Si è detto che era superfluo perché nulla impedirebbe all'autorità di pubblica sicurezza di richiamare ad una attività legittima persone sospette mentreché la codificazione di tale richiamo menomerebbe, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, la pari dignità dei cittadini. Inoltre la diffida, come codificato mezzo di prevenzione, non ha precedenti legislativi.

Ritiene la maggioranza che la obiezione non abbia fondamento e che già l'articolo 164 del testo unico del 1931 istituiva la diffida dicendo, con l'ultimo comma: « La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore ».

Che la diffida sia stata resa obbligatoria, nulla toglie alla sua natura di avvertimento ad emendarsi senza che tale avvertimento, segreto, lasci traccia esterna. È invece una garanzia per i prevenuti in quanto la pubblica sicurezza non potrà prendere alcuno dei provvedimenti più gravi, di cui agli articoli 2 e 3, se non previa constatazione che la diffida fatta sia rimasta infruttuosa.

Nè si comprende la attuale opposizione alla diffida quando la proposta di legge Terracini, Molè, ecc. la proponeva (articolo 14) con lo stesso sostanziale contenuto.

Va anche rilevato che la diffida non può essere fatta per semplice sospetto, così come poteva avvenire col testo unico del 1931, ma concretamente richiede che possa esser rivolta a oziosi o dediti al vagabondaggio abituale (che non sono certo i disoccupati involontari); a persone « abitualmente e notoriamente » dedite a traffici illeciti, o che « per un insieme di circostanze » si debba ritenere che vivano con il provento di delitti, o che diano « fondato motivo » di ritenere che siano proclivi a delinquere, o che « per il loro comportamento » siano ritenuti dediti a sfruttare o favorire la prostituzione.

È evidente che in tal modo il limite di discrezionalità per la pubblica sicurezza, che prima era dato dal semplice sospetto, è stato notevolmente ridotto: si richiedono fatti ma non prove precise la cui natura non è per le misure di prevenzione ma per le misure di repressione di esclusiva competenza della autorità giudiziaria.

Anche la proposta di legge Terracini, col citato articolo 14, identificando i soggetti passibili di quella misura, dice: « oziosi, vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati, ecc. ». Si spiega l'interesse che la elencazione dei soggetti passibili di diffida suscita. Infatti solo quelle categorie sono passibili di successivi provvedimenti relativi al domicilio o alla vigilanza speciale.

Ma non è agevole immaginare la resistenza acché la pubblica sicurezza possa diffidare quelle categorie di persone se non si presuppone, come motivo fondamentale della opposizione, una determinante sfiducia verso l'azione della pubblica sicurezza.

Ma la pubblica sicurezza, nell'esercizio di misure di prevenzione, non può non esistere e non può non poter disporre di strumenti idonei. Potremo augurarci una maggiore efficienza della pubblica sicurezza nei suoi organi e nel suo spirito ma non possiamo ignorare che in ogni altro Paese, e soprattutto nelle repubbliche socialiste, i poteri discrezionali della pubblica sicurezza per le esigenze di prevenzione che sono suo compito precipuo, sono ben maggiori di quelli conferiti con l'attuale disegno di legge.

E non si deve ignorare che la pubblica sicurezza non ha abusato del suo potere discrezionale più ampio (testo unico del 1931) se i soggetti a vigilanza speciale sono in tutta l'Italia poco più di 1.500.

Né si può immaginare che la diffida di pubblica sicurezza possa essere fatta senza indicare quale attività è ritenuta irregolare e

senza che una diffida infondata non provochi la reazione della stampa la cui completa libertà, nel nostro Paese, opportunamente costringe a serio ripensamento prima di applicare una misura preventiva.

GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE.

Quanto detto sugli « aspetti della legge » è già un esame dell'articolo 1.

Art. 2. — La Corte costituzionale ha ritenuto che il rinvio al luogo di residenza non violi la libertà garantita dall'articolo 13 purché il provvedimento sia motivato. Ciò prescrive l'articolo 2 che, mancando la possiblità della traduzione forzata, commina per il contravventore l'arresto da uno a sei mesi: tale disposizione mette in condizione colui che si ritenga ingiustamente colpito, di potersi difendere in quanto il giudizio penale non può sfuggire alla valutazione della legittimità dell'ordine di rimpatrio e tale interpretazione, semmai ve ne fosse bisogno, è stata confermata, avanti al Senato, dal Ministro dell'interno.

L'ultimo comma dell'articolo 2 è criticato perché la disposizione inibirebbe alla autorità giudiziaria di applicare la sospensione condizionale della pena quando, a norma della legge penale, tale concessione è possibile. Rileviamo che la stessa formula era già nell'articolo 157 del testo unico del 1931 e che essa non ha impedito al magistrato di applicare la condizionale ogni qualvolta ne abbia ritenuto la opportunità e la possibilità.

La dottrina poi è unanime nel ritenere che la condizione può essere sempre concessa per qualsiasi reato non *espressamente* eccettuato dalla legge.

Si è osservato che il criterio della pericolosità è indicato nell'articolo 2 e nell'articolo 3 e non nell'articolo 1: la pericolosità generica è insita nelle attività (anche di ozio) indicate nell'articolo 1 e che sono quelle suscettibili delle misure di cui agli articoli 2 e 3. L'averne fatto menzione particolare negli articoli 2 e 3 porta che l'autorità di pubblica sicurezza deve, per procedere con quelle gravi misure, a un accertamento di maggior pericolosità di quanto non lo sia la pericolosità generica.

Infine si è criticata l'alternativa dell'articolo 2 sulla durata del provvedimento di rinvio alla residenza. Durata che il testo trasmesso dal Senato indica come segue: « Inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni ». È chiaro che il Senato ha voluto contemplare il caso più benevolo nel quale l'autorità di pubblica sicurezza si può limitare a rimpatriare il prevenuto anche per breve periodo dandogli la possibilità della reintegrazione nel suo pieno diritto di circolare quando la valutazione delle dircostanze lo consiglino. Più grave è la misura di rinvio alla residenza per un tempo determinato, che non può superare i tre anni e che quindi va applicata nei casi più gravi.

Art. 3. — L'articolo 3 stabilische che ai diffidati di cui all'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta, che siano pericolosi per la sicurezza pubblica, può esser comminata la misura della sorveglianza speciale, nei casi più gravi il divieto di soggiorno in determinata località, nei casi gravissimi l'obbligo di soggiorno in un determinato comune: termine modernizzato del confino di polizia. Le misure elencate nell'articolo sono restrittive della libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione: conseguentemente, come dall'articolo 4, possono essere prese solo dall'autorità giudiziaria.

Art. 4. — Con la legge del 1889 i provvedimenti di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria venivano presi con ordinanza del presidente del tribunale del circondario: con questo disegno di legge la competenza è affidata al tribunale in camera di consiglio. La compegenza è del tribunale capoluogo di provincia; la difesa è assicurata anche con l'assistenza di legali ed inconsistente è il dubbio che, in quella sede, il prevenuto non possa produrre prove testimoniali sulla cui conferente ammissibilità si dovrà pronunciare il Tribunale. È ammesso l'appello e il ricorso per Cassazione. I termini per l'appello e per il ricorso in Cassazione sono stati stabiliti in modo da assicurare la possibilità della difesa e la rapidità del giudizio poiché il ricorso in appello non ha effetto sospensivo.

Art. 5. — Con questo articolo si precisano le misure che il decreto del Tribunale deve imporre ai prevenuti. Il disegno di legge governativo stabiliva che i prevenuti cui era stata applicata la misura dell'obbligo di soggiorno, non potessero allontanarsi dalla abitazione scelta. Il Senato ha ritenuto di alleggerire la posizione del prevenuto cambiando la parola « allontanarsi » con quelle di « andare lontano ».

Art. 6. — L'articolo 6 prevede, per casi di particolare gravità, che l'obbligo a soggiorno determinato possa, con provvedimento mo-

tivato, essere tenuto sotto custodia in un carcere giudiziario.

Art. 7. — Per questo articolo, il prevenuto può domandare la revoca del provvedimento in determinate circostanze. Da rilevare che tale possibilità non è consentita all'obbligato di ritorno alla residenza di cui all'articolo 2 e da ciò l'alternativa dell'attuale disegno di legge in materia di durata del provvedimento dell'articolo 2.

Art. 8. — La disposizione disciplina la procedura per la convalida degli attuali confinati.

Art. 9. — Precisa le penalità per i contravventori al decreto di sorveglianza speciale.

Art. 10. — La sorveglianza speciale cessa quando ci sia una misura di sicurezza detentiva o di libertà vigilata.

Art. 11. — Sulla decorrenza del termine della sorveglianza speciale e sulla interruzione di esso termine.

Art. 12. — Sulle penalità ai contravventori dell'ordine di soggiorno in un determinato comune.

Art. 13. — Sulle conseguenze delle misure di prevenzione dell'articolo 3 in relazione alle conseguenze prodotte dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il testo unico del 1931.

Il disegno di legge è costituzionale; è urgente perché deve provvedere a inderogabili esigenze per la sicurezza della collettività; è nel suo complesso organicamente articolato nel precisare il limite di discrezionalità dei poteri della pubblica sicurezza nel difficile e delicato compito di prevenzione dei reati e di assicurare i possibili mezzi di difesa, contro eventuali abusi o errori, ai prevenuti.

La maggioranza della Commissione ne auspica la approvazione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Possono essere diffidati dal Questore:

1°) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2°) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3°) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4°) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5°) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

ART. 3.

Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

ART. 4.

Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il questore nella cui provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei

ART. 4.

Identico.

ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

ART. 5.

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'Autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla Autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere, inoltre, prescritto:

1°) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza;

2°) di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'Autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.	ART. 10.
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.	*Identico.*
ART. 11.	ART. 11.
La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.	*Identico.*
ART. 12.	ART. 12.
La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.	*Identico.*
ART. 13.	ART. 13.
L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.	*Identico.*